

# ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Via Giovanni Giolitti, 1 – 10123 Torino – Tel. 011.562.24.68 – Fax 011.562.13.96

ordine.ingegneri@ording.torino.it - ordine.torino@ingpec.eu - www.ording.torino.it

Cod. Fisc. 80089290011

## Commissione Sicurezza

### Verbale della riunione del 17/02/2016

L'anno duemilasedici, il giorno 17 Febbraio alle ore 19.00 presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, regolarmente convocata, si è riunita la Sottocommissione Sicurezza Cantieri con la **PRESENZA** dei sigg.ri Ing.ri:

1. Adamo Daniele
2. Bunino Eloisa
3. Casaddio Guido
4. Errichiello Domenico
5. Franco Annalisa
6. Foletto Marco
7. Giampaolo Massimo
8. Gilberti Luca Stefano
9. Lazzari Elisa
10. Maero Alberto
11. Madarena Alessio Gaetano
12. Peradotto Michele
13. Portigliatti Piacera Manuel
14. Riccio Giuseppe
15. Suppo Marco

La riunione si apre regolarmente alle ore 19.00. Dopo i convenevoli di rito si inizia ad analizzare i punti dell'O.d.G.:

- punto 1 dell'O.d.G. : Cassazione Penale, Sez. 4, 09 gennaio 2012, n. 109 - Nolo a caldo e responsabilità di un manovratore a terra:

Analisi congiunta della sentenza in oggetto: responsabilità di un manovratore a terra della piattaforma "ragno" sulla quale agiva l'operaio M. B., per aver cagionato la morte di quest'ultimo, in quanto la piattaforma mobile, mentre si trovava a 21 metri da terra, si era ribaltata ed il B., che si trovava a bordo della navetta, era precipitato al suolo. Condannato in primo e secondo grado, ricorre in Cassazione - Inammissibile. Il ricorrente lamenta di non trovarsi in posizione di garanzia rispetto all'operaio rimasto vittima dell'infortunio, ciò in quanto non vi era alcun rapporto di subordinazione o parasubordinazione. Il deducente osserva poi di avere posizionato la piattaforma correttamente, avvalendosi di apposite tavole di legno per la ripartizione dei carichi e afferma che la accertata rottura delle predette tavole sia la conseguenza del ribaltamento del mezzo, e non la causa dell'evento e dunque il ribaltamento del mezzo ebbe a verificarsi per fattori impreveduti ed imprevedibili.

La Corte di Appello, con decisione formalmente e sostanzialmente legittima, ha precisato che il soggetto titolare dell'impresa che noleggia macchinari e che mette a disposizione anche il manovratore, non assume nei confronti dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore, una posizione di garanzia in relazione ai rischi connessi all'ambiente di lavoro; e che, non di meno, risponde dei danni connessi all'oggetto principale dell'obbligazione, cioè al funzionamento della macchina. Il Collegio ha quindi considerato - conformemente all'orientamento espresso dalla Corte regolatrice al riguardo: vedi Cass. Sez. 4, Sentenza n. 23604 del 05/03/2009, dep. 05/06/2009, Rv.244216 - che in caso di noleggio a caldo, che si ha qualora il locatore metta a disposizione dell'imprenditore anche un proprio dipendente, tali obblighi protettivi riguardano specificamente il manovratore, il quale risponde dei danni connessi al funzionamento della macchina.

Si rimanda alla sentenza caricata sulla cartella condivisa della commissione.

- punto 2 dell'OdG: Sentenza n. 46979 del 26 novembre 2015, cadute dall'alto:

Si analizza congiuntamente la sentenza in oggetto. In tema di infortuni sul lavoro, non occorre, per configurare la responsabilità del datore, che sia integrata la violazione di specifiche norme dettate per la prevenzione degli infortuni stessi, essendo sufficiente che l'evento dannoso si verifichi a causa dell'omessa adozione di quelle misure ed accorgimenti imposti all'imprenditore dall'art. 2087 cod. civ. ai fini della più efficace tutela dell'integrità fisica del lavoratore (Sez. 4, n. 4917 del 01/12/2009, dep. 2010, Filiassi, Rv.246643; Sez. 4, n. 13377 del 28/09/1999, Bassi, Rv. 215537); con la conseguenza che ricadono sul datore di lavoro, che abbia omesso di adottare tali misure ed accorgimenti, anche quei rischi derivanti da cadute accidentali, stanchezza, disattenzione o malori comunque inerenti al tipo di attività che il lavoratore sta svolgendo.

Si rimanda alla sentenza caricata sulla cartella condivisa della commissione.

- punto 3 dell'OdG: Organizzazione dell'evento previsto per il 28 Aprile 2016:

L'ing. Annalisa Franco aggiorna i colleghi in merito all'evento che vedrà coinvolta la Commissione Sicurezza Cantieri dell'Ordine degli Ingegneri di Torino, insieme alla Commissione Sicurezza Industriale, alla FOIT, FOAT, all'ordine degli Architetti, Medici, Psicologi e presumibilmente Avvocati per la mattinata del 28 Aprile 2016.

punto 4 dell'OdG: Segnalazione di eventi e seminari:

L'ing. Annalisa Franco segnala:

- Convegno INAIL 19 febbraio 2016 - ore 9.00 “Centro Incontri” Regione Piemonte - C.so Stati Uniti 23, Torino. Lavoro e sicurezza: semplificazione, trasparenza, incentivi alle imprese;
- seminario del 25/02/2016: Valutazione del rischio derivante da ordigni bellici inesplosi. Organizzato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e dall'Ordine di Bologna, avrà luogo presso l'Auditorium “E.Biagi” – Sala Borsa di Palazzo d'Accursio.

punto 5 dell'OdG: Varie ed eventuali

- l'ing. Riccio si rende disponibile per organizzare una visita tecnica con i colleghi alla Metropolitana di Torino, verrà portata avanti una domanda per ufficializzare la richiesta.
- Viene proposto di caricare sulla cartella comune della commissione un file in Excel “pillole di prevenzione” nel quale inserire i vari argomenti trattati in commissione con accanto le prescrizioni da adottare.

La seduta si chiude alle 20,30 e **la prossima riunione è indetta per il giorno 09 Marzo p.v.** Il presente verbale si compone di n. 2 pagine, stampate solo in fronte.

Torino, 17/02/2016

Il Coordinatore ing. Annalisa FRANCO